



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 84 DEL 20 DICEMBRE 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2017 addì 20 del mese di Dicembre, alle ore 20:00 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale con **seduta pubblica di prima convocazione**;

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
LELLI LUCA	SI	VALERIO ELENA	SI
CARUSO LARA	NO	ESPOSITO MARCO	SI
DI OTO MATTEO	SI	ZERBINATI GUGLIELMO	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	FIUMARA VALENTINA	SI
CAVINA MARIKA	SI	MATTEI DANIELE	SI
BEATRICE RICCARDO	SI	GARAGNANI CLAUDIO	SI
MANCUSO ANSELMO	SI		
MATTEUCCI MAURIZIO	SI		
RIVOLA MARCO	SI		
RECINE SIMONA	NO		
MUNNO MARIANNA	SI		

Così presenti n. 15 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.

Partecipano gli Assessori extra-consiliari Cristina Neri e Giuseppe Rossi.

LELLI LUCA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- ESPOSITO MARCO
- RIVOLA MARCO
- FIUMARA VALENTINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 84 DEL 20 DICEMBRE 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- è necessario dotare l'Ente di una aggiornata normativa locale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- è stata predisposta una proposta del “Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Ozzano dell'Emilia”;

VISTA la nota prot. nr. 0027917 del 24/11/2017 di invio ai Consiglieri Comunali, al Sindaco ed agli Assessori della bozza del “Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Ozzano dell'Emilia”;

DATO ATTO CHE entro il termine assegnato per l'invio in forma scritta di osservazioni e/o proposte di modifica, fissato per il giorno 05/12/2017, non perveniva alcuna osservazione in merito;

VISTA l'informazione di Giunta e relativo parere favorevole regolarmente acquisiti agli atti;

UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione precisando che si tratta di un regolamento nuovo che recepisce in larghissima parte le disposizioni di legge in vigore e sostituisce la precedente disciplina. La novità principale è costituita dalla previsione all'art.5 della tutela della sicurezza urbana tra le finalità del regolamento stesso. Esso tiene conto delle evoluzioni intercorse, a seguito della recente installazione di alcune telecamere per la sicurezza urbana. Il regolamento contiene altri spunti interessanti, come all'art.4 il divieto di videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori (divieto previsto dallo Statuto dei lavoratori); all'art.6 alcune codifiche specifiche, quale la definizione del Comune quale titolare del trattamento dei dati personali, che con atti organizzativi provvede a nominare il responsabile del trattamento, anche esterno. Viene inoltre disciplinato come i dati vanno raccolti e custoditi, per quanto tempo le immagini vanno conservate (7 giorni); all'art.9 punto 3 si dettagliano le situazioni attuali delle modalità di ripresa.

Il regolamento è stato notificato ai Consiglieri con il preavviso previsto, non sono pervenute osservazioni, ma ora la discussione è aperta;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- Garagnani (capogruppo di “Uniti per Ozzano”), il quale chiede venia di non averlo chiesto nella conferenza dei capigruppo, ma vorrebbe sapere se nella costruzione del nuovo regolamento sono state coinvolte le forze dell'ordine (Polizia Municipale e Carabinieri);
- Fiumara (del gruppo “Movimento 5 Stelle”), la quale chiede, non essendo state previste all'art.1, quante telecamere ci sono di cui al punto a) e quante telecamere e dispositivi di cui al punto b). La Consigliera chiede, inoltre, con riferimento alla finalità di sicurezza urbana di cui all'art.5, se le telecamere alla stazione FS, meta ambita di varie razzie, sono operative e quante sono. Con riferimento all'art.11 modalità di accesso, chiede inoltre di sapere se le vittime del dolo possono, insieme alle Forze dell'Ordine, prendere visione delle riprese;
- Esposito (Capogruppo di “Rinnoviamo Ozzano”), si complimenta per il Regolamento che è ben fatto e che sicuramente porterà un contributo al miglioramento della sicurezza, sia per le Forze dell'ordine che per la protezione civile, che per i mezzi di soccorso, quindi vede

favorevolmente tali interventi. Tuttavia evidenza di non aver trovato nel regolamento alcuna indicazione sulla disciplina dell'accesso agli atti relativa alla legge nr. 241/90, né sull'accesso civico di cui al D.Lgs. 33/2013, quindi sia quello relativo all'interesse che quello generalizzato; ritiene importante inserire tale disciplina nel regolamento;

- Di Oto (del gruppo “Progetto Ozzano”), il quale sottolinea l'investimento fatto dall'Amministrazione per potenziare gli apparati tecnici della videosorveglianza;
- Mattei (del gruppo “Movimento 5 Stelle”), che segnala che sta per entrare in vigore una nuova modifica al Codice della privacy;

Interviene il Sindaco precisando che il Regolamento è stato redatto dalla Polizia Municipale e da questi ritiene siano stati anche coinvolti i Carabinieri. Precisa che i numeri delle telecamere non sono stati indicati apposta, perché si tratta di un regolamento generale e il loro numero può cambiare. Rispetto al numero complessivo delle telecamere propone di fare una verifica attuale, per dare il dato esatto ai Consiglieri; ricorda che l'ultimo censimento era stato fatto due anni prima, a seguito di un'interpellanza del consigliere Olivi. Alla stazione attualmente le telecamere sono dodici/tredici, molte di queste sono tra le prime telecamere che sono state installate sul territorio, quindi non sono tra le più efficienti e si dovrà ragionare della loro sostituzione. Il Sindaco specifica inoltre che la vittima di reato può accedere alle riprese previa denuncia; tecnicamente previa denuncia vi accedono direttamente le forze dell'ordine. Per quanto riguarda la disciplina dell'accesso (L. 241/90 e accesso civico) osserva che si potrebbero inserire integrazioni nel regolamento stesso oppure sottolinea che la Città Metropolitana ha già elaborato un Regolamento per la disciplina dell'accesso che anche il Comune potrebbe recepire, prevedendo uno specifico punto al riguardo.

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 267 e s.m. recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 196/2003 e s.m.;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che il presente regolamento entri in vigore il 01/01/2018, con contestuale abrogazione del precedente approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 30/11/2006;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1273760, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la proposta non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1273760 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	15
voti nr.	15
favorevoli nr.	15
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare il **“Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Ozzano dell'Emilia”**, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione sul Sito Internet Istituzionale secondo le norme vigenti;
3. di disporre che il presente regolamento entri in vigore il 01/01/2018, con contestuale abrogazione del precedente approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 30/11/2006.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4' comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	15
voti nr.	15
favorevoli nr.	15
contrari nr.	0
astenuti nr.	0



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1273760**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA.**

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 06/12/2017

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
(Stefano Zigiotti)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del //2017

INDICE

TITOLO I	
PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Norme di riferimento.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 – Principi generali.....	4
Art. 5 – Finalità.....	5
TITOLO II	
OBBLIGHI PER IL TITOLARE, I RESPONSABILI E GLI INCARICATI.....	7
Art. 6 – Titolare.....	7
Art. 7 – Responsabili.....	7
Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere ai sistemi.....	7
TITOLO III	
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati personali.....	9
Art. 10 – Durata della conservazione.....	9
Art. 11 – Modalità di accesso ai dati.....	10
Art. 12 – Sicurezza dei dati.....	10
Art. 13 – Informativa.....	10
Art. 14 – Diritti dell'interessato.....	10
Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati.....	11
Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	11
Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	11
Art. 18 – Comunicazione e diffusione dei dati.....	11
TITOLO IV	
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	13
Art. 19 – Tutela.....	13
TITOLO V	
MODIFICHE.....	13
Art. 20 – Modifiche regolamentari.....	13

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza, composto da:
 - a) telecamere di videosorveglianza installate nel territorio urbano e in alcuni edifici comunali;
 - b) dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, comprensivi di telecamere, fotocamere e apparati di lettura delle targhe e dei transiti.
2. Il Comune di Ozzano dell'Emilia garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 2 – Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:
 - a) *Codice in materia di protezione dei dati personali* approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - b) Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza, 8 aprile 2010;
 - c) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 - d) Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale”;
 - e) Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24/2003 “Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”;
 - f) Legge 24 luglio 2008, n.125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
 - g) Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione)
 - h) Legge 23 aprile 2009, n.38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
 - i) Legge 18 aprile 2017, n. 48 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città).

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
 - b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi definiti all'art. 1;

- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "titolare", l'Ente Comune di Ozzano dell'Emilia, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) "responsabile", la persona fisica preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) "responsabile esterno" la società incaricata dall'Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione dei sistemi definiti all'art. 1;
- g) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- m) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- n) "Codice", *Codice in materia di protezione dei dati personali* approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 4 – Principi generali

1. Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza del Comune di Ozzano dell'Emilia è fondato sui presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici, cioè per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

E' vietato l'uso dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Ozzano dell'Emilia per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4 – legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

E' vietata l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi), come indicato nel provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004.

I sistemi di videosorveglianza installati non prevedono le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

2. Principio di necessità

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Non sono installati sistemi che prevedano il riconoscimento automatico degli individui ripresi dalle telecamere.

3. Principio di proporzionalità

In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

L'installazione delle telecamere di videosorveglianza si è resa necessaria data l'inefficacia dei sistemi di allarme esistenti negli edifici comunali nel prevenire e accertare furti e atti vandalici.

4. Principio di finalità

Le finalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza del Comune di Ozzano dell'Emilia sono conformi alle funzioni istituzionali assegnate ai Comuni dalla normativa richiamata all'art. 2.

Art. 5 – Finalità

1. Il sistema di videosorveglianza è finalizzato, per quanto attiene alle competenze istituzionali del Comune di Ozzano dell'Emilia, alla **tutela della sicurezza urbana**, così come definita dall'articolo 6 della legge 38/2009, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 e dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017, e concorrere alla tutela della sicurezza pubblica, in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

2. Nello specifico il sistema di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- b) tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare del Comune di Ozzano dell'Emilia da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- c) rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali indagini connesse con la sicurezza urbana, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico o per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo (veicoli non assicurati, non revisionati, rubati);
- d) coadiuvare le operazioni di protezione civile;
- e) controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- f) controllo del traffico veicolare e prevenzione dei problemi inerenti la viabilità;
- g) ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;

- h) prevenzione, accertamento e repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

TITOLO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE, I RESPONSABILI E GLI INCARICATI

Art. 6 – Titolare

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia è **Titolare** del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Ozzano dell'Emilia è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Titolare:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive disposizioni (provvedimenti a carattere generale del 31 marzo 2004, del 29 aprile 2004 e del 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali).;
 - c) nomina il **Responsabile** del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) nomina i **Responsabili esterni** del trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità; i Responsabili esterni sono scelti all'interno delle società incaricate di:
 - i. realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su dispositivi hardware e software;
 - ii. custodire i dati in formato elettronico (datacenter e cloud).
 - e) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 – Responsabili

1. I Responsabili del trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza sono designati per iscritto dal Titolare.
2. I Responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. I Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
4. I compiti affidati ai Responsabili devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Titolare, ai Responsabili e agli incaricati.

2. Ad ogni persona autorizzata ad accedere ai sistemi sono assegnate opportune credenziali di autenticazione e uno specifico profilo di autorizzazione.
3. Gli incaricati sono designati e nominati dal Titolare e/o dai Responsabili mediante appositi atti, in cui sono specificati i compiti a loro assegnati e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare e/o dai Responsabili.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o dei Responsabili.
6. Possono essere autorizzate all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.
7. Il Titolare e/o il Responsabile del trattamento dei dati possono autorizzare l'accesso ai dati alle forze di polizia giudiziaria in occasione di particolari eventi in cui possano essere di ausilio alla sicurezza e all'ordine pubblico, e in casi di attività investigative.

TITOLO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso:
 - a) la ripresa di immagini mediante le telecamere di videosorveglianza e le telecamere/fotocamere dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada;
 - b) la rilevazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche, mediante gli apparati di lettura targhe.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo art. 10;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità del controllo del traffico veicolare, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
3. Le telecamere consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Alcune telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Titolare e il Responsabile si obbligano a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti e registrati digitalmente in apposite macchine il cui accesso è consentito solo a personale autorizzato.
4. Le modalità di ripresa e gli orari di attivazione/disattivazione dei sistemi sono stabiliti dal Titolare e/o dal Responsabile, sempre nel rispetto dei principi generali espressi all'art. 4, delle finalità indicate all'art. 5 e dalla normativa vigente.
5. L'utilizzo delle riprese è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per sorvegliare proprietà private.

Art. 10 – Durata della conservazione

1. Le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza sono conservate per un tempo non superiore ai sette (7) giorni successivi alla rilevazione, come previsto dalla normativa in vigore per le finalità di tutela della sicurezza urbana.
2. Le immagini e di dati rilevati dai dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento

alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso.

3. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere vincolato alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

4. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare, al momento prefissato, la cancellazione automatica dai dati raccolti, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 11 – Modalità di accesso ai dati

1. Ai dati personali rilevati dal sistema di videosorveglianza possono avere accesso solo i soggetti specificati all'art. 8, secondo le modalità esplicitate nel medesimo articolo, sempre nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del Titolare e dei Responsabili.

2. Le immagini e i dati acquisiti potranno essere visionati esclusivamente per le finalità di cui all'art. 5, nel rispetto dei principi generali del Codice e richiamati nel presente regolamento.

3. Sono adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi.

Art. 12 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono custoditi e controllati secondo le misure di sicurezza espresse negli art. 31, 32, 33, 34 del Codice.

Art. 13 – Informativa

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere e nelle aree riprese. All'interno degli edifici videosorvegliati sarà affissa copia del presente regolamento, consultabile dagli interessati.

2. Il Comune di Ozzano dell'Emilia, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato

se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento i dati personali saranno distrutti.

Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 18 – Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune Ozzano dell'Emilia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque

necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del Codice, e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dai Responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alle leggi vigenti, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

TITOLO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141-152 del Codice, e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6 comma 2 c).

TITOLO V MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Modifiche regolamentari ed entrata in vigore

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Con decorrenza 01/01/2018, il presente regolamento entrerà in vigore, sostituendo ed abrogando in toto il precedente approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 30/11/2006.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2017/84 del 20.12.2017 è divenuta esecutiva il 29.01.2018 trascorsi 11 giorni di pubblicazione all'Albo pretorio, avvenuta il 17.01.2018, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2017/84 del 20.12.2017 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 17.01.2018 al 02.02.2018

Addì, 05.02.2018

per Il Responsabile Unico della
Pubblicazione
L'addetto all'Albo